



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

L'Ufficio centrale per il *referendum*, costituito presso la Corte suprema di cassazione, così composto:

Presidente

CHIEFFI dott. Severo

Vicepresidente

LUCCIOLI dott.ssa Maria Gabriella

Consiglieri

GARRIBBA dott. Tito

PETTI dott. Giovanni Battista

DE RENZIS dott. Alessandro

BOGNANNI dott. Salvatore

IANNELLI dott. Enzo

BEVERE dott. Antonio

BURSESE dott. Gaetano Antonio

DI PALMA dott. Salvatore

BUCCIANTE dott. Ettore

OLDI dott. Paolo

CARLEO dott. Giovanni

FOTI dott. Giacomo

GRILLO dott. Renato

AMOROSO dott. Giovanni

DE BERARDINIS dott.ssa Silvana

CONTI dott. Giovanni

AMORESANO dott. Silvio

BIELLI dott. Stefano

D'ISA dott. Claudio

CHIARINI dott.ssa Maria Margherita

BIANCHI BONOMO dott.ssa Luisa

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Letto il verbale dell'11 settembre 2014 che attesta il deposito, alle ore 12,30, nella Cancelleria della Corte di cassazione in Roma, Palazzo di giustizia, della richiesta di *referendum* di cui all'art. 75 della Costituzione, sottoscritta dai rispettivi delegati dei Consigli regionali delle Regioni Basilicata, Puglia, Siciliana, Abruzzo, Campania e concernente sia il comma 1 dell'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n.14, sia la Tabella A (art. 1, comma 1) allegata al d.lgs. 7 settembre 2012, n. 155, come sostituita dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. 19 febbraio 2014, n.14.

Preso atto che la suddetta richiesta referendaria – che ha ad oggetto sia il comma 1 dell'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n.14, sia la Tabella A (art. 1, comma 1) allegata al d.lgs. 7 settembre 2012, n. 155, come sostituita dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. 19 febbraio 2014, n.14 – consta di tale quesito, denominato, come risulta dalle delibere consiliari, «1° quesito referendario»: «Volete voi che siano abrogate le seguenti disposizioni:

– comma 1, dell'art. 1, rubricato “Riduzione degli uffici giudiziari ordinari”, del D. Lgs. 7 settembre 2012, n. 155 “Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148”, come modificato dall'art. 1 del D. Lgs. 19 febbraio 2014, n.14 “Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai D. Lgs. 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari” nel testo che qui di seguito si trascrive: “1. Sono soppressi i Tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica di cui alla tabella A allegata al presente decreto” e la connessa

– Tabella A (art. 1, comma 1) allegata al D. Lgs. 7 settembre 2012, n. 155 “Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148”, come sostituita dall'art. 1, comma 1, del D. Lgs. 19 febbraio 2014, n.14 “Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai D. Lgs. 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari”?».



Ritenuto opportuno provvedere alla riformulazione del quesito per eliminare alcune lievi imperfezioni formali.

Rilevato che, prima di stabilire la denominazione della richiesta di *referendum* da riprodurre nella parte interna delle schede di votazione, occorre sentire i promotori, ai sensi del settimo comma dell'art. 32 della legge n. 352 del 1970.

Ritenuto di fissare un termine, ai sensi dei commi quinto e settimo del citato art. 32 della legge n. 352 del 1970, entro il quale i promotori facciano pervenire a questo Ufficio deduzioni od osservazioni scritte in ordine alla proposta di riformulazione del quesito e di denominazione della richiesta referendaria.

P.Q.M.

Propone, al fine di identificare l'oggetto del *referendum*, la seguente denominazione: «**1° quesito referendario: Abrogazione delle disposizioni relative alla soppressione di trenta tribunali ordinari, delle corrispondenti procure della Repubblica, nonché di duecentoventi sezioni distaccate di tribunali ordinari.** ».

Propone di riformulare il quesito nei termini qui di séguito indicati:

«Volete voi che siano abrogate le seguenti disposizioni:

a) comma 1 dell'art. 1, rubricato "Riduzione degli uffici giudiziari ordinari", del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148), come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n.14 (Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari), nel testo che qui di séguito si trascrive: "1. Sono soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica di cui alla tabella A allegata al presente decreto";

b) la connessa Tabella A (art. 1, comma 1) allegata al d.lgs. 7 settembre 2012, n. 155, come sostituita dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. 19 febbraio 2014, n.14 ?».

Assegna ai promotori termine fino al **10 novembre 2014** per far pervenire a questo Ufficio deduzioni od osservazioni scritte in ordine alla riformulazione del quesito ed alla denominazione della richiesta di *referendum*.

Dispone che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata a mezzo di ufficiale giudiziario, entro cinque giorni dal deposito, ai delegati dei cinque Consigli regionali.

Roma, 16 ottobre 2014

Il Presidente


Depositato in Segreteria

oggi 16 OTT. 2014



Il Direttore Amministrativo
